

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01418/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2018, proposto da Tenuta Racinesi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Dell'Agricoltura, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Catania non costituiti in giudizio;

nei confronti

Vincenzo Sarci', Cencina Accardo, Leonardo Borsellino, Giuseppa Rizzo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25/06/2018, di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” nella parte in cui include la domanda della società ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno “non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto” (allegato 2 al citato DDG n. 1501/18) anziché nella posizione n. 4 (con un punteggio paria a 84) dell'elenco “delle domande di sostegno ammissibili” (allegato 1 al citato DDG n. 1501/18);
- del paragrafo 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, ove inteso nel senso di prevedere che il termine perentorio di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (rectius dagli elenchi provvisori) anche per le società che non sono utilmente inserite in tale graduatoria (ossia che non sono inserite negli elenchi provvisori delle domande di sostegno ammissibili) e che sono inserite negli elenchi provvisori delle domande non ricevibili e/o non ammissibili;
- del “verbale di verifica della cantierabilità del progetto” datato 18.05.2018 redatto dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania dal quale si evince che l'Amministrazione resistente non ha ritenuto cantierabile il progetto della società ricorrente “per assenza atti autorizzativi” avendo la Ditta presentato “(in sostituzione della cantierabilità) una richiesta via pec per ottenere la decorrenza del termine di 90 giorni dalla riammissione in graduatoria...” (verbale mai notificato alla società ricorrente e conosciuto solo nel luglio 2018 a seguito di apposita istanza di accesso);
- D) della dichiarazione datata 06.07.2018 e integrativa del “verbale di verifica della cantierabilità del progetto” (DOC 4) dalla quale si evince che, in data 22.05.2018,

era pervenuto presso l'Amministrazione resistente un plico avente “ad oggetto “Comunicazione di cantierabilità” e che lo stesso non è stato oggetto di verifica in quanto pervenuto oltre termine” (verbale mai notificato alla società ricorrente e conosciuto solo nel luglio 2018 a seguito di apposita istanza di accesso);

- Per quanto possa occorrere, del Decreto del Dirigente del Servizio 2 n. 3507 del 16/11/2017 (DOC 5), con il quale sono stati “approvati gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno...” nella parte in cui include la domanda della società “Tenuta Raciniensi Srl” nell'elenco delle domande non ricevibili con la seguente motivazione “cartaceo pervenuto fuori termine (27/10/2017)”;

- per quanto possa occorrere, del Decreto 3911 del 5.12.2017, con il quale sono state apportate piccole rettifiche al summenzionato Decreto n. 3507/17, sono stati riapprovati “gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno...” nella parte in cui includono la domanda della società “Tenuta Raciniensi Srl” nell'elenco delle domande non ricevibili con la seguente motivazione “cartaceo pervenuto fuori termine (27/10/2017)”;

- per quanto possa occorrere, della comunicazione dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania datata 07.03.2018, con la quale è stato comunicato alla società ricorrente che non rientra tra le competenze dell'Ispettorato la remissione nei termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità ed è stata ribadita l'esistenza di un termine di 90 giorni per presentare la documentazione attestante la cantierabilità;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l'istanza, in calce al ricorso, nella quale parte ricorrente, considerato l'elevato numero di controinteressati (ossia i soggetti inseriti nell'elenco “delle domande di sostegno ammissibili” che verrebbero superati in graduatoria dalla società ricorrente – la quale si collocherebbe nella posizione n. 4), chiede di essere autorizzata ex art. 41, comma 4 c.p.a e art.52 comma 2 c.p.a., alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet

dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTI l' art. 41, comma 4, e l'art. 49, comma 3, cpa;

CONSIDERATO, altresì, che:

a) secondo l'art. 52 c.p.a. *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*);

b) tale norma è da ritenersi estensivamente applicabile alla odierna fattispecie, *“a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte”* (v. TAR Palermo Sez. III, decreti pres.li n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016);

RITENUTO che l'istanza in esame è fondata e che, per l'effetto, va autorizzata la pubblicazione di copia del presente decreto e del ricorso sui siti internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con contestuale indicazione nominativa dei controinteressati, dello stato attuale del presente procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che, tenuto conto della proposta istanza cautelare di prossima trattazione, la parte dovrà provvedere al detto adempimento nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata non oltre il termine di giorni dieci prima della camera di consiglio che sarà fissata per la trattazione dell'istanza cautelare;

P.Q.M.

autorizza la parte ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, nei modi e nei termini sopraprecisati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 31 luglio 2018.

Il Presidente
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO